

**ARPAT - AREA VASTA CENTRO - Dipartimento di Pistoia**

Via Baroni, 18 - 51100 - Pistoia

N. Prot: Vedi segnatura informatica cl.: PT.01.17.16/13.105 del a mezzo: PEC

Regione Toscana  
Direzione Ambiente ed Energia  
Settore Valutazione Impatto Ambientale - Valutazione  
Ambientale Strategica  
PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it

Oggetto: Art. 19 del Dlgs. 152/2006, artt. 48 e 43 comma 6 della L.R. 10/2010. Verifica di assoggettabilità postuma relativa all'esistente impianto per la realizzazione di prodotti farmaceutici di base, ubicato in Via Fiorentina n. 359, loc. Canapale, nel comune di Pistoia (PT).  
Proponente: Ricerche Sperimentali Montale S.r.l. Trasmissione parere su integrazioni

Con riferimento alla pratica in oggetto siamo a trasmettere l'allegato contributo sulla documentazione integrativa.

Cordiali saluti

Il Responsabile del Dipartimento di Pistoia  
Alessio Vannucchi<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993

## CONTRIBUTO ISTRUTTORIO PER PROCEDIMENTO VIA

Classificazione PT.01.11.16/13.105

**OGGETTO:** Art. 19 del Dlgs. 152/2006, artt. 48 e 43 comma 6 della L.R. 10/2010. Verifica di assoggettabilità postuma relativa all'esistente impianto per la realizzazione di prodotti farmaceutici di base, ubicato in Via Fiorentina n. 359, loc. Canapale, nel comune di Pistoia (PT). Proponente: Ricerche Sperimentali Montale S.r.l. parere su integrazioni scaricate da sito web Regione Toscana con aggiornamento avvenuto in data 09.12.2024.

### PREMESSA PROCEDIMENTALE

Questo contributo viene prodotto nell'ambito di quanto indicato al rigo 118-a della Carta dei Servizi ARPAT di cui alla Del. C.R.T. n° 9 del 30.01.2013 .

### ELEMENTI DOCUMENTALI CONSIDERATI NELL'OCCASIONE

Documentazione integrativa scaricata da sito web Regione Toscana con aggiornamento avvenuto in data 09.12.2024.

### NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Questo contributo viene rilasciato ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 43 comma 6 della L.R.T. 10/2010

### CONTRIBUTO SU DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA

#### **PREMESSA**

Con riferimento al ns. precedente parere trasmesso con nota ns. prot.76653 del 27.09.20204, poi integrato con le valutazioni del settore Modellistica Previsionale con nota trasmessa in data 11.12.2024, siamo valutare gli aspetti che rimanevano da approfondire con particolare riferimento ad acustica, relazione di riferimento, ed acque e scarichi idrici.

Riguardo invece le valutazioni ed osservazioni in materia di qualità della risorsa idrica, si segnalava quanto segue:

*Per una più completa analisi della qualità delle acque del torrente Brusigliano **sarebbe opportuno che nel Piano di Monitoraggio e Controllo fossero inseriti anche i parametri NO<sub>3</sub>, NH<sub>4</sub> e tasso di saturazione dell'ossigeno disciolto, così da poter applicare l'indice LIMeco.***

Inoltre ....

***Si ritiene appropriata una frequenza di analisi bimestrale, in maniera da avere un quadro delle eventuali modifiche significative del livello trofico fra monte e valle dello scarico e, se necessario, apportare le possibili variazioni migliorative al processo di depurazione.***

**Questi aspetti dovranno essere oggetto di apposita prescrizione.**

## **VALUTAZIONI E OSSERVAZIONI IN MATERIA DI SCARICHI IDRICI**

Era rimasta in sospeso la richiesta di verifica di un possibile riuso delle acque meteoriche dilavanti ai sensi dell'art. 38 comma 2 del DPGR n. 46/R e ss.mm.ii.

La società nella risposta alla richiesta d'integrazioni ha messo in evidenza che tali acque non sono utilizzabili nel ciclo produttivo in cui si producono alimenti e principi attivi farmaceutici.

Un altro possibile utilizzo ipotizzato da ARPAT, quello dell'antincendio, non necessita quasi mai di reintegri.

Le AMD potrebbero essere usate come acque di raffreddamento, ma anche in questo caso il reintegro delle torri di raffreddamento è limitato. Sarebbe perciò necessario acquistare dei serbatoi per lo stoccaggio in modo da utilizzare l'acqua in tempi successivi all'evento piovoso.

Esistono però problemi per la loro collocazione nei piazzali già ampiamente occupati da materiali e strutture.

Infine, la ditta mette in evidenza che al momento non sarebbe in grado di acquistare ed installare i serbatoi a causa dell'attuale crisi economica che l'azienda sta affrontando.

**Si prende atto dell'impossibilità contingente di investire nel riuso così come messa in evidenza da RSM, ma ci riserviamo di riproporre la questione in un momento meno gravoso per la società.**

## **VALUTAZIONI E OSSERVAZIONI SULLA DI RELAZIONE DI RIFERIMENTO**

In risposta al parere ARPAT del 30/09/2024 (ns prot. n. 76653) la società ha aggiornato la relazione di verifica della sussistenza dell'obbligo di presentare la relazione di riferimento (di seguito screening) ai sensi del DM del 14 aprile 2019 n. 95 "Regolamento recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".

Le sostanze pericolose utilizzate all'interno dell'impianto sono riportate in Tabella 1 a Pagg. 7-8 di 17 della relazione.

Il sito in cui vengono svolte le attività, secondo la carta della vulnerabilità della falda allegata al PS del Comune di Pistoia, come indicato a pag. 15 di 17 della relazione, ricade in una zona a vulnerabilità media caratterizzata da acquiferi protetti da terreni di copertura a granulometria fine a permeabilità medio-bassa aventi spessore non inferiore a 5 m.

Tenuto conto delle proprietà fisico-chimiche delle sostanze pericolose pertinenti, delle caratteristiche idrogeologiche del sito, del tipo di attività svolta e della gestione delle sostanze utilizzate, la verifica della sussistenza dell'obbligo di presentare la relazione di riferimento effettuata dalla società esclude l'effettiva possibilità di contaminazione delle matrici suolo/sottosuolo e acqua sotterranea e conseguentemente conferma la non necessità di presentare la relazione di riferimento.

La società inoltre ha chiarito che i due serbatoi interrati da 12 mc cui fa riferimento la documentazione pregressa non sono stati installati in quanto è venuta meno la produzione che ne avrebbe richiesto l'impiego.

Come già richiesto con il parere ARPAT del 30/09/2024, in accordo con l'articolo 4 del DM del 14 aprile 2019 n. 95, **si richiede di allegare alla relazione idonea documentazione tecnica comprovante le informazioni e i dati richiesti a sensi dell'allegato 1 del decreto suddetto a cui viene fatto riferimento nella relazione stessa, tra cui: schede**

**di sicurezza sostanze pericolose pertinenti, procedure gestionali, procedure in caso di sversamenti accidentali.**

**Ulteriori considerazioni**

Si fa presente, inoltre, che nell'ambito del riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) dovrà essere presentato un piano di monitoraggio e controllo che tenga conto dei risultati dello screening e aggiornato sulla base di quanto indicato nelle Linee guide SNPA 48/2023 "**Linee guida per lo sviluppo del piano di monitoraggio e controllo. D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i. art. 29-sexies, comma 6 [..]**". **Nell'ambito del riesame AIA, inoltre, in accordo con l'Appendice 1 delle suddette linee guida, dovrà essere presentato un piano di cessazione/dismissione dell'impianto.**

**VALUTAZIONI E OSSERVAZIONI IN MATERIA DI RUMORE**

La VIAc datata 27 novembre 2024 è consegnata insieme alla dichiarazione sottoscritta ex DPR 445/2000 dal legale rappresentante e dal TCAA come richiesto dalla vigente DGRT 857/2013.

Con riferimento alla VIAc sotto esame, dall'analisi della documentazione presentata, si ritiene di poter concordare con le conclusioni del TCAA redattore, nel senso che non pare prevedibile che l'attività dell'impianto possa indurre superamenti dei limiti di rumore vigenti e applicabili.

**VALUTAZIONI E OSSERVAZIONI IN MATERIA DI GESTIONE RIFIUTI**

Come esplicitato nel precedente parere, si rimanda la valutazione della gestione dei rifiuti derivanti da reparto polivalente stoccati nei piazzali in cisternette, al procedimento di riesame dell'AIA

**CONCLUSIONI**

Tutto ciò considerato **si segnala che la ditta non ha risposto in maniera esaustiva a quanto richiesto in merito alla relazione di riferimento, mancando ad oggi idonea documentazione tecnica comprovante le informazioni e i dati richiesti a sensi dell'allegato 1 del decreto 2019/95, come sopra dettagliatamente descritto.**

**Valuti l'AC se rimandare questi approfondimenti alla procedura di riesame dell'AIA, aspetto sul quale possiamo concordare. In caso affermativo, tenendo conto della richiesta di prescrizioni sui parametri da monitorare per la qualità della risorsa idrica, si ritiene di poter escludere l'impianto dalla procedura di VIA**

Da sottolineare inoltre la dichiarata difficoltà economica della ditta, che si spera non vada ad incidere sulla gestione ordinaria dell'impianto.

Pistoia 02.01.2025

Il Responsabile del Dipartimento di Pistoia  
Alessio Vannucchi<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993